

ACCORDO QUADRO

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

RINA S.p.A.




1

ACCORDO QUADRO

N. 0055192

18/07/2014



tra

Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato anche "C.N.R.") con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. 80054330586, P. IVA 02118311006, in persona del suo Presidente Prof. Luigi Nicolais;

e

RINA S.p.A. (di seguito denominato anche "RINA") con sede legale in Genova, via Corsica n. 12, C.F./P. IVA 03794120109, in persona del suo Presidente e Amministratore Delegato ing. Ugo Salerno;

PREMESSO CHE

- il C.N.R. è Ente pubblico di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca e di valorizzazione del capitale umano nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese;
- RINA, attraverso le società RINA Services S.p.A., D'Appolonia S.p.A. e Centro Sviluppo Materiali, è il gruppo privato leader italiano nel settore della certificazione, collaudo ed ispezione, dell'ingegneria e dei servizi a supporto della ricerca e dell'innovazione, con attività multidisciplinari in settori quali costruzioni e trasporti, energia e ambiente, difesa, spazio e sicurezza;
- C.N.R. e RINA sono entrambi leader a livello europeo nella promozione di progetti e partenariati multidisciplinari e cross-settoriali per la partecipazione ai programmi di ricerca ed innovazione comunitari;
- C.N.R. e RINA - attraverso la controllata D'Appolonia S.p.A. - partecipano ad alcune iniziative pubblico-private di rilievo nazionale come ad esempio il Distretto STRESS per la promozione della ricerca nel settore della valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio;
- le Parti intendono muoversi nella logica di una integrazione delle rispettive competenze, anche avvalendosi della partecipata STRESS, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi a favore dello sviluppo della ricerca e innovazione, anche in un'ottica nazionale e internazionale, e di sviluppo e qualificazione della conoscenza e del capitale umano.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito denominato "Accordo") e si intendono qui integralmente trascritte.



Art. 2
(Oggetto dell'Accordo)

Con il presente Accordo le Parti convengono di collaborare, apportando ciascuna le rispettive competenze con forme e modalità che verranno di volta in volta ritenute più opportune nell'ambito delle linee guida contenute nel presente Accordo, al fine di:

- promuovere la partecipazione congiunta ad iniziative di ricerca ed innovazione a valere sui fondi comunitari Horizon2020 e sui fondi strutturali con l'obiettivo di valorizzare i reciproci asset e competenze, nel rispetto dei compiti e delle funzioni attribuite/attribuibili dalle normative nazionali, regionali e comunitarie, con particolare riferimento ai seguenti settori e tecnologie abilitanti:
 - Nanotecnologie e materiali, con particolare riferimento ai materiali compositi ed alla sostenibilità dei processi
 - Energia e fonti rinnovabili
 - "Additive manufacturing" e Stampanti 3D
 - Biomedicina e scienze della vita
 - Edilizia sostenibile e "Smart Cities"
 - Sicurezza alimentare
 - Beni culturali
- presentare alle Pubbliche Amministrazioni competenti e/o altri soggetti interessati, eventualmente anche in attuazione degli orientamenti comunitari sull'attivazione di partnership pubblico privato, progetti di intervento finalizzati a favorire lo sviluppo delle imprese;
- promuovere tavoli tematici coordinati dalle Parti, le quali potranno invitare a partecipare esperti di settore o altri istituti qualificati, per elaborare documenti sui trend dell'innovazione, documenti di indirizzo e/o previsionali negli ambiti strategici sopra individuati ed ulteriori settori emergenti da individuarsi durante il lavoro dei tavoli;
- favorire l'analisi e la progettazione di servizi, prodotti e processi innovativi, con un approccio market oriented, attraverso la piena valorizzazione delle conoscenze e degli asset disponibili;
- favorire la valorizzazione dei risultati dei progetti di ricerca ed il trasferimento tecnologico, anche attraverso la nascita e la crescita di start-up, sia mediante la prestazione di servizi che mediante la eventuale messa a disposizione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- promuovere, anche in una logica interregionale e/o intersettoriale, il rafforzamento della rete dei laboratori pubblico-privati, dei distretti produttivi e dei distretti tecnologici, tra gli altri il distretto STRESS e future iniziative a comune partecipazione;
- sviluppare iniziative di internazionalizzazione congiunte attraverso i propri network.

Il presente Accordo si intende senza alcun obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

Art. 3
(Comitato di Coordinamento)

Le Parti convengono di costituire un Comitato di Coordinamento (di seguito "Comitato") per l'implementazione del presente accordo con le seguenti caratteristiche e attribuzioni.

Il Comitato sarà composto da 2 membri, ovvero un rappresentante per ciascuna delle Parti.



L'ing. Stefano Carosio, Responsabile Ricerca e Sviluppo di D'Appolonia S.p.A., è designato quale rappresentante del gruppo RINA.

Il dott. Luigi Ambrosio, Direttore del Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali, è designato quale rappresentante del CNR.

Inoltre, il Presidente del CNR si riserva di invitare a partecipare al Comitato quale membro esterno il dott. Ennio Rubino, Amministratore Unico del Distretto STRESS.

Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti, dandone comunicazione all'altra in forma scritta.

Il Comitato, che si doterà di un regolamento interno, avrà in particolare, i seguenti compiti:

- indirizzo strategico e definizione dei temi programmatici-progettuali su cui concentrare la collaborazione;
- supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- proposta di eventuali modelli organizzativi-operativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa l'individuazione di appositi gruppi di lavoro;
- approvazione delle proposte/iniziative, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta alle Pubbliche Amministrazioni e/o altri soggetti interessati;
- proposta degli Atti convenzionali di cui al successivo articolo 4 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
- predisposizione, con cadenza semestrale, di situazioni sullo stato di attuazione delle iniziative rientranti nel presente Accordo.

Art. 4

(Atti convenzionali specifici)

Per particolari programmi ed azioni, individuati dal Comitato e/o su richiesta delle Parti, potranno essere predisposti specifici Atti convenzionali da formalizzarsi a mezzo di apposito atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.

Detti Atti conterranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle Parti, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi, nonché delle responsabilità tra i partecipanti.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

Art. 5

(Durata)

Il presente Accordo avrà durata di anni 3, a decorrere dalla sua sottoscrizione.

L'Accordo potrà essere rinnovato per pari durata con atto scritto tra le Parti, salvo la facoltà di recesso di ciascuna di esse, ai sensi del successivo articolo 7.

Art. 6
(Modifiche dell'Accordo)

Qualora si verificassero necessità di ampliare e/o modificare i modi e termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche al presente Accordo dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti e rivestire forma scritta.

Art. 7
(Recesso)

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative impegnative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano altrimenti.

Art. 8
(Nullità parziale)

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure sia successivamente diventata - totalmente ovvero parzialmente - non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del codice civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al precedente comma, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più possibile vicina allo scopo della clausola non valida o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità o l'impossibilità di attuazione.

Art. 9
(Cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque e sempre obbligati i soli soggetti indicati in comparsa.

Art. 10
(Riservatezza - Proprietà intellettuale)

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali, registrati e non, marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dagli Atti convenzionali di cui al precedente articolo 4.



Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute negli Atti convenzionali di cui al precedente articolo 4.

Ciascuna Parte sarà titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati realizzati individualmente e autonomamente nell'ambito delle attività del Programma di ricerca; i risultati ottenuti nell'ambito delle attività congiunte del Programma di ricerca saranno di titolarità di entrambe le Parti.

Art. 11
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs, 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs, n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs, n.196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 12
(Spese ed oneri)

Fermo restando quanto sarà previsto dagli Atti convenzionali specifici di cui al precedente articolo 4, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenute per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Eventuali oneri o spese afferenti eventuali collaboratori, consulenti, servicer, ecc.. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute nei singoli Atti convenzionali.

Art. 13
(Controversie)

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo-Quadro, le Parti procederanno a un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Art. 14
(Registrazione)

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e per lo effetto del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.



Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L' Accordo Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio 2013.


Art. 15
(Dichiarazioni delle Parti)

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente contratto è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma, li 18 luglio 2014

per
**CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE**

Presidente
Prof. Luigi Nicolais


per
RINA S.p.A.

Presidente e
Amministratore Delegato
Ing. Ugo Salerno
